

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO
2016 N. 175 -RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE POSSEDUTE EX
D.LGS. n. 100/2017.**

RELAZIONE

I - Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Successivamente è stato emanato il D.Lgs. n. 175 in data 19.08.2016 recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, che detta regole precise per la partecipazione alle società.

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato, che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall'altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

4. Finalità istituzionali

Permane il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 in data 27.04.2017 e successiva n. 20 in data 27.09.2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo"

predisposte dalla Corte dei Conti e aggiornato con successivi periodici provvedimenti, da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2023.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

Mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,19%	Mantenimento senza interventi

Per quanto concerne la società Egea S.p.A. alla data della sopra citata deliberazione non era stato approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2022 e non era pertanto possibile conoscere i dati contabili relativi a tale esercizio. Di conseguenza, si rimandava ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all'approvazione del risultato d'esercizio 2022.

Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba deteneva una quota del 3,76%, in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Successivamente, in data 28.12.2022, l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero ha deliberato la trasformazione societaria ex art. 2500 novies c.c., che ha prodotto i propri effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari (dal 01.03.2023).

Si evidenzia che il Comune di Corneliano d'Alba non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di CORNELIANO D'ALBA partecipa ai seguenti Consorzi:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti con una quota del 1,00%;
2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 1,90%.

La partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non è oggetto del presente Piano.

01. E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a.

Forma giuridica: Società per Azioni

La società EGEA S.p.A ha depositato in data 22/06/2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII, e al contempo gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 26/09/2024, che evidenziavano delle perdite.

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023.

Ai sensi del combinato disposto degli art.4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento, nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

VERIFICA REQUISITI

- **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**

A partire dall'anno 2024 non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1).

A partire dall'anno 2024 non produce più un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.a).

Motivazione:

A partire dall'anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

- **Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

A partire dall'anno 2024 sussiste la seguente condizione:

- art.20, comma 2, lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4

Motivazione:

La società EGEA S.p.A. dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII, ha approvato ed attuato nel corso

dell'anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori.", che hanno comportato un cambiamento dell'azienda.

Questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.

Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".

Si rileva quindi una modifica sostanziale dell'oggetto sociale.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Dismissione della partecipazione.

La modifica sostanziale dell'oggetto sociale legittima la dismissione della partecipazione mediante l'esercizio del diritto di recesso.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

A partire dall'anno 2024, la società non svolge più un servizio di interesse generale nei servizi di rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e la partecipazione non è più ritenuta strategica, come di seguito dettagliatamente specificato ed argomentato.

La fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000 sono stati caratterizzati da una spinta normativa orientata all'esternalizzazione dei servizi pubblici locali, che ha favorito la proliferazione di organismi partecipati dagli enti locali, mentre, a partire dalle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 244 del 24/12/2007-Finanziaria 2008- Art. 3, commi 27, 28 e 29) si è assistito alla progressiva adozione di una ampia serie di norme restrittive, volte alla verifica del perseguimento delle finalità istituzionali oltre che ad un maggior controllo esercitato in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Questo comune si è sempre adoperato per la puntuale e tempestiva attuazione del dettato delle normative che si sono succedute nel tempo per la riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate.

Con riferimento alla società EGEA S.p.A., quale società mista pubblico-privata (a maggioranza privata), la cui partecipazione era stata acquisita giusta deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 21/12/1998, sono state sistematicamente verificati i requisiti, le finalità, e le motivazioni determinate nell'ambito dei provvedimenti sopra elencati come di seguito sintetizzato.

La società svolgeva attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, nel settore del gas metano per uso civile e industriale, nel settore idrico integrato, nel settore dell'igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica, nel settore della telefonia fissa e mobile, nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas, nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante, anche tramite società controllate o consociate.

Nei provvedimenti la partecipazione era giustificata per i seguenti motivi:

- *“la struttura duale della società prevede il controllo del Consiglio di Sorveglianza da parte dei soci pubblici”;*
- *“l’Assemblea dei soci pubblici condiziona le scelte strategiche della società”;*
- *“...politica della Società indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico” ove “i soci pubblici contribuiscono a determinare gli indirizzi di tale politica”;*
- *garantire “una distribuzione di utili” e formalizzare “una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzavano il ruolo strategico nell’economia albese e di supporto al suo vivace reticolo di aziende”;*
- *“la partecipazione non comporta spese annuali per il nostro ente”.*

Era pertanto sistematicamente verificata la sussistenza dei presupposti delle normative vigenti tempo per tempo e i Consigli comunali ritenevano, nel momento storico e contesto economico, la società Egea s.p.a. indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali nei settori energetico, idrico integrato e rifiuti.

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), sono stati tempestivamente e regolarmente approvati sia il piano di revisione straordinaria dell’anno 2017, che quelli di revisione ordinaria per gli anni dal 2018 al 2023 dei quali si riportano, in sintesi, le relative determinazioni:

Revisione straordinaria delle partecipazioni art.24 D.Lgs. n.175/2016 - anno 2017

Deliberazione Consiglio Comunale n.20 del 28/09/2017

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1):
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha attività di interesse generale a rete inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Azioni da intraprendere:

La partecipazione non comporta oneri per l’Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Anche nelle successive deliberazioni relative alla Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs. n.175/2016, per gli anni dal 2018 al 2022, sé stata ribadita la volontà di mantenere la propria partecipazione nella società in quanto svolge con profitto un servizio di interesse generale e distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Da ultimo, nella revisione ordinaria delle partecipazioni art.20 D.Lgs. n.175/2016 – anno 2023 – approvata con Deliberazione n.41/CC del 20/12/2023, alla luce della mancata approvazione del Bilancio 2022, il Consiglio comunale rimandava ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all’approvazione del risultato d’esercizio 2022.

In sintesi, tutti i Consigli Comunali che si sono succeduti e che hanno tempestivamente e regolarmente approvato, tempo per tempo, provvedimenti di razionalizzazione e/o revisione delle società partecipate in rigorosa applicazione delle rispettive normative, hanno determinato la strategicità della partecipazione in EGEA S.p.A. quale società che produce(va) beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) nei servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico, svolgendo con profitto un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) che consenti(va) di distribuire ogni anno una quota di utili ai soci.

La società EGEA S.p.A ha depositato in data 22/06/2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII, e al contempo gli organi sociali hanno ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership.

La medesima società EGEA S.p.A., a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 26/09/2024, che evidenziavano delle perdite.

Nell'ambito del provvedimento di Revisione ordinaria delle partecipazioni per l'anno 2023 il Consiglio Comunale rimandava ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all'approvazione del risultato d'esercizio 2022.

Al fine di valutare il permanere o meno della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, delle finalità perseguite, delle attività ammesse per la conseguente determinazione delle eventuali azioni da intraprendere, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione del gruppo EGEA nel corso degli anni ed analizzare la nuova struttura delineata a seguito dell'approvazione e dell'attuazione del Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori.

EGEA S.p.A., multiutility albese a capitale misto pubblico-privato (con prevalenza di soci privati), svolge(va) attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, nel settore del gas metano per uso civile e industriale, nel settore idrico integrato, nel settore dell'igiene urbana, nel settore del teleriscaldamento, nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica, nel settore della telefonia fissa e mobile, nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas, nel settore dei combustibili solidi non, per uso domestico o industriale o del carburante, anche tramite società controllate o consociate. Il Gruppo risulta(va) attivo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Puglia, Campania e Sicilia.

Dagli anni 2000 in poi è stato avviato un processo di riorganizzazione del Gruppo, ove, a seguito di tali modificazioni, la Società, che precedentemente esercitava direttamente attività operative, al 31 dicembre 2023 svolgeva unicamente attività di *holding*, con un perimetro complessivo del Gruppo contava oltre 40 società. In tale prospettiva aveva mantenuto al proprio interno una robusta e articolata struttura operativa attraverso la quale forniva servizi di direzione strategica e di assistenza tecnica, informatica e amministrativa a favore delle società partecipate, oltre a una costante attività di supporto di carattere finanziario a favore delle stesse, connotato alla sua funzione di capogruppo.

EGEA S.p.A., in qualità di capogruppo, attraverso il suo reparto amministrazione, finanza e

controllo, svolgeva inoltre i servizi amministrativi e contabili anche a favore e nell'interesse delle società controllate e collegate, in forza di appositi accordi infragruppo, ed in particolare:

- servizi di staff, amministrazione, finanza, controllo, acquisti verso tutte le società del Gruppo;
- servizi tecnici per sviluppo iniziative di teleriscaldamento e rinnovabili verso le società di scopocostituite;
- finanziamenti fruttiferi erogati a società del Gruppo;
- altri servizi di natura residuale.

A partire dal 2022 e nei primi mesi del 2023 il Gruppo EGEA ha accusato una situazione di fortissimo stress finanziario a causa degli effetti della crisi energetica, delle minori disponibilità e dei crescenti costi delle materie prime e per la saturazione del mercato della cessione dei crediti fiscali con particolare impatto sulla controllante EGEA S.p.A. e sulle controllate EGEA Commerciale S.r.l. ed EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. (nel seguito anche "EGEA PT"). Inoltre, le altre società del Gruppo non sono state in grado di contribuire positivamente alle finanze consolidate del Gruppo, in quanto tali società, pur non trovandosi in particolare tensione finanziaria, denotano un notevole assorbimento di cassa per effetto di investimenti necessari alla preservazione delle relative concessioni pubbliche. Tale situazione ha fatto sì che il 22 giugno 2023 le Società EGEA S.p.A., EGEA Commerciale S.r.l. ed EGEA PT S.r.l. (unitamente alla "Società CNC") abbiano ottenuto l'accesso alla composizione negoziata della crisi (la "CNC"), con domanda congiunta di nomina dell'esperto, quale iniziativa di gruppo, ai sensi degli artt. 12 e seguenti, e 25, CCII, con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII.

Nel corso della CNC, quale elemento portante del percorso di risanamento e delle coerenti trattative con i creditori, il Gruppo EGEA ha condotto un processo competitivo volto all'individuazione di un partner strategico, ai fini di un'operazione straordinaria funzionale al rafforzamento industriale, patrimoniale e finanziario del Gruppo (l'"Operazione Straordinaria"), quale unica soluzione possibile al fine di preservare il valore della continuità nell'interesse primario dei creditori nonché assalvaguardia del livello occupazionale e dei servizi di pubblica utilità resi dal Gruppo. All'esito di quanto sopra, le Società CNC hanno selezionato il Gruppo Iren quale soggetto portatore dell'offerta più competitiva, nell'ottica della migliore soddisfazione dei creditori, in termini di certezza, entità della proposta ed effettiva idoneità al risanamento del Gruppo.

L'offerta ed il successivo accordo con il Gruppo Iren hanno previsto e visto l'attuazione, nel corso dell'anno 2024, delle seguenti operazioni:

- l'investimento da parte di Iren in una nuova entità appositamente costituita da EGEA S.p.A. in forma di società di capitali (la società EGEA Holding S.r.l. di seguito "Newco Holding"), mediante sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale in denaro per un importo di 85 milioni ("Aumento Iren");
- all'esito di tale aumento di capitale, EGEA Holding S.r.l. risulta partecipata in via paritetica da EGEA S.p.A. (indirettamente per il tramite di società il cui capitale è interamente detenuto da EGEA, Midco 2024 S.r.l. - "MidCo") e da Iren, in ragione del 50% ciascuna. Inoltre, è stata costituita una società denominata EGEA Energie S.r.l. ("Newco Commerciale"), controllata interamente da Newco Holding;
- il trasferimento (con vendita) a favore di Newco Holding di un perimetro essenzialmente costituito dal ramo d'azienda di EGEA S.p.A., comprendente le sue società partecipate e dal ramo d'azienda di EGEA PT;
- il trasferimento (con vendita) a favore di Newco Commerciale di un perimetro essenzialmente costituito dal ramo d'azienda di EGEA Commerciale S.r.l., quest'ultimo acquisito non in via diretta da EGEA Holding S.r.l., bensì da Newco Commerciale.

Nell'ambito degli accordi è anche previsto che EGEA Holding S.r.l. acquisti il 100% di Lime Energia S.r.l. (holding oggi riconducibile al Fondo ICON, che detiene le partecipazioni in Ardea

S.r.l., Reti Metano Territorio S.r.l. e TLRNET S.r.l.) rimborsando i relativi debiti contratti da tali società verso Lime Energia S.r.l. Conseguentemente al termine dell'Operazione Straordinaria, EGEA Holding deterrà direttamente ed indirettamente il 100% di TLRNET mentre l'esposizione dei debiti verso Lime Energia S.r.l. sarà verso il Gruppo Newco Holding.

Infine, una parte dell'Accordo di Investimento, in particolare nel Patto Parasociale, individua un apposito meccanismo di valorizzazione della Partecipazione EGEA che, principalmente, prevede il riconoscimento a favore di Iren di un diritto di acquistare la Partecipazione EGEA, esercitabile dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio di Newco Holding al 31 dicembre 2024 (i.e., 31 marzo 2025) e fino al 31 marzo 2029, con formula predefinita di determinazione del prezzo (c.d. *strike price*), basata sull'EBITDA Consolidato di Newco Holding, come infra definito, con previsione di un importo *floor* minimo di Euro 85.000.000 soggetto a riduzioni per percentuali decrescenti di anno in anno (le "Riduzioni Percentuali Opzione Call"), in caso di esercizio dell'Opzione Call prima dell'approvazione del bilancio di esercizio di Newco Holding al 31 dicembre 2028, come indicato nel Patto Parasociale. È inoltre prevista la possibilità per ciascuna Creditrice Finanziaria di dichiarare di volersi soddisfare in *Waterfall* prevista ai sensi dell'Articolo 5 ADR Banche, quale apposita gerarchia di rimborso dei creditori finanziari.

Nei medesimi accordi è inserita la previsione di un regime di *governance* di Newco Holding inizialmente paritetica, che affidi la gestione ordinaria ad amministratori espressione di Iren, e preveda la paritetica partecipazione di Midco all'organo gestorio, anche con figure individuate di gradimento delle Creditrici Finanziarie Aderenti, con previsione di una serie di materie riservate, da approvarsi a maggioranza qualificata nell'ambito dell'organo gestorio e non passibili di delega; è altresì previsto che, a far data dal 1° gennaio 2025, tale regime di *governance* di Newco Holding possa divenire a controllo di Iren a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale pre-deliberato per finanziare taluni investimenti di sviluppo.

Per effetto dell'Operazione:

- EGEA S.p.A. detiene EGEA Commerciale ("svuotata" della relativa azienda), EGEA PT ("svuotata" della relativa azienda) e (tramite Midco) il 50% di NewCo Holding, essendo il restante 50% detenuto da Iren;
- NewCo Holding a sua volta detiene il 100% di NewCo Commerciale (cessionaria del ramo d'azienda di EGEA Commerciale), il ramo d'azienda di EGEA PT e tutte le partecipazioni detenute da EGEA S.p.A. diverse da EGEA Commerciale ed EGEA PT.

La nuova NewCo Holding risulta essere autonoma, esercitando attività di direzione coordinamento e controllo su di sé e sulle sue partecipate, con un regime di *governance* che ha affidato la gestione ordinaria ad amministratori espressione di Iren, anche con figure individuate di gradimento delle Creditrici Finanziarie Aderenti.

In sintesi, l'atto di cessione del ramo d'azienda di titolarità di EGEA S.p.A. comprende:

- il complesso dei beni e dei rapporti funzionali all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- tutte le partecipazioni, fatta eccezione per EGEA Commerciale ed EGEA PT (peraltro, spogliate dei relativi rami d'azienda operativi);
- tutti i restanti beni immobili e mobili.

Di conseguenza, EGEA S.p.A. conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".

Alla luce di quanto sopra riferito, l'operazione di ristrutturazione del Gruppo EGEA determina,

in capo ad EGEA S.p.A., le conseguenze di seguito descritte:

- il trasferimento del ramo d'azienda consistente nelle partecipazioni nelle principali società operative e della relativa struttura posta alla base dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, in capo ad una nuova società, indirettamente partecipata in misura pari al 50%, che diviene per effetto del trasferimento la nuova *holding* del Gruppo;
- l'attività gestoria di natura ordinaria della nuova *holding* è demandata a soggetti di emanazione Iren e dei creditori finanziari, di talché il potere di indirizzo di EGEA S.p.A. deve considerarsi venuto meno, o quantomeno fortemente annichilito;
- la partecipazione nella nuova *holding*, detenuta indirettamente da EGEA S.p.A., è oggetto di opzione d'acquisto da parte di Iren, con una serie di diritti riconosciuti ai creditori finanziari sui proventi derivanti dalla cessione.

In definitiva, l'operazione comporta in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno di EGEA S.p.A. (*rectius*, di Midco) a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.

Si deve, quindi, ritenere che vi sia stata una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, circostanza che – secondo la giurisprudenza – legittima l'esercizio del diritto di recesso.

Questa complessa ed articolata operazione intrapresa nel corso del 2024, che comporta in pratica la cessione dell'intera società ed al contempo un profondo cambiamento della natura della stessa, determina il venir meno delle condizioni previste dall'art.4, del d.lgs. n.175/2016 in quanto la società EGEA S.p.A. non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4, comma 1) e non produce più un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lett a).

Nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente relazione predisposta ai sensi ed ai fini dell'art.20, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.175/2016 si rileva che a partire dall'anno 2024 la partecipazione nella società EGEA S.p.A. non rientra in alcuna delle categorie di cui al sopra citato articolo 4.

Ai sensi del combinato disposto dei citati art.4, commi 1 e 2, ed art.20 commi 1 e 2-lett a) del D.Lgs. n.175/2016, l'ente non può pertanto mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società che non svolgono più né attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né servizio di interesse generale e pertanto occorre procedere alla dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., in quanto ritenuta non più strategica.

In definitiva, questa complessa ed articolata operazione intrapresa nel corso del 2024 comporta in pratica la cessione dell'intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l'impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l'opzione.

Di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni "devitalizzate".

Si ribadisce quindi che vi sia stata una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, circostanza che legittima la dismissione della partecipazione mediante l'esercizio del diritto di recesso.

Per ciò che attiene al recesso, il legislatore ha tutelato la partecipazione del socio, sia con riguardo

alla possibilità di scioglimento del vincolo, sia con riferimento all'adozione di criteri di liquidazione della quota più convenienti.

Le cause legali e ineliminabili di recesso nelle S.p.A. previste dal primo comma dell'art.2473 c.c. ricomprendono – tra le altre – la modifica dell'oggetto sociale, se essa comporta un cambiamento significativo dell'attività e dell'oggetto della società.

È idonea a giustificare il recesso del socio di S.p.A. una modifica che incida sulla sostanza dell'oggetto sociale, ad esempio sostituendo l'oggetto sociale originario con uno totalmente diverso, alterando le condizioni di rischio sulla base delle quali il socio aveva inizialmente deciso di aderire alla società, o riducendo l'oggetto sociale in modo da rendere non più conveniente la partecipazione alla società e da indurre il socio a preferire il disinvestimento.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, il cambiamento rilevante ai fini del recesso comporta una modificazione radicale dell'attività, tale da rendere l'oggetto dell'impresa effettivamente diverso da quello precedentemente esistente: il recesso spetta, dunque, solo ove la mutatio si traduca in un'attività sensibilmente diffforme da quella precedentemente esercitata, poiché solo tali cambiamenti sono idonei a modificare l'alea connessa all'esercizio dell'impresa e la convenienza dell'investimento (cfr. Trib. Roma 8 luglio 2016).

Il mutamento dell'oggetto sociale, idoneo a legittimare il recesso, può – peraltro – verificarsi non soltanto con una formale delibera assembleare, ma anche di fatto, ovvero attraverso atti gestori che, pur non incidendo sul dato formale indicato nello statuto, ne comportano una modifica sostanziale.

L'art. 2.2. dello Statuto di EGEA S.p.A. prevede l'esercizio del diritto di recesso in determinate circostanze e ne determina al contempo le modalità di liquidazione della quota di partecipazione.

A norma dell'art.2437, comma 3, c.c., se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Il successivo art.2437-bis c.c. prevede che il diritto di recesso sia esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

ART.21, D.LGS. N.175/2016 - DETERMINAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO

Come sopra evidenziato la società versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per l'Ente, al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013).

Il comma 1 dell'art. 21, D.Lgs. n.175/2016 recita:

"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. ...omiss..."

Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio."

La società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata sulle quali esercita direzione, coordinamento e controllo è tenuta all'approvazione del bilancio consolidato.

Il Bilancio consolidato costituisce una "fotografia" annuale, quale somma dei bilanci dell'esercizio considerato della società capogruppo unitamente a quella di tutte le partecipate, quali società di capitali, autonome, di cui la capogruppo registra solamente il costo storico nell'attivo del proprio stato patrimoniale.

Gli esiti ed i risultati degli esercizi precedenti confluiscono nei valori di patrimonio netto dell'esercizio delle società in cui si forma il consolidato.

La somma algebrica dei conti economici delle società appartenenti al perimetro del gruppo EGEA determina il risultato del medesimo esercizio.

Le perdite registrate negli esercizi precedenti hanno comportato la riduzione del patrimonio netto delle rispettive società partecipate. Nello "Stato patrimoniale consolidato" dell'esercizio considerato trova pertanto espressione l'effetto di trascinamento delle perdite relative agli esercizi precedenti di tutte le società facenti parte del gruppo.

Il bilancio consolidato della capogruppo EGEA S.p.A., per l'anno 2023, ha rilevato una perdita d'esercizio di €3.807.407,00.

Ai sensi del comma 1, art.21, D.Lgs. n.175/2016 l'accantonamento è pertanto calcolato applicando la percentuale di partecipazione al valore della perdita d'esercizio rilevata dal bilancio consolidato dell'esercizio 2023 e precisamente:

Perdita consolidato 2023 €3.807.407,00 - Partecipazione 0,1522% - Accantonamento €5.794,87

Poiché la EGEA S.p.A. ha registrato una perdita anche con riferimento all'esercizio 2022, il cui bilancio è stato tardivamente approvato nel corso dell'anno 2024 unitamente a quello dell'esercizio 2023, al fine di considerare l'effetto di trascinamento di tale perdita sul bilancio della società, occorre valutare le conseguenze che sono state determinate sul valore sia del patrimonio netto che del capitale sociale.

Nei fascicoli di bilancio trasmessi dalla società EGEA S.p.A. è stato fatto riferimento al Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori, e precisamente:

"per effetto delle perdite conseguite, il capitale sociale della società EGEA s.p.a. risulta ridotto di oltre un

terzo del proprio valore nominale, comportando di fatto una situazione rilevante ai sensi dell'art.2446 c.c., che la medesima società ha affrontato approvando un Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, "a soddisfacimento" degli accordi con i creditori."

In dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

Il patrimonio netto della società EGEA S.p.A. risulta ridotto dalle perdite conseguite ad un importo di €13.743.755,00, a fronte di un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di €58.167.200,00.

Tale aspetto evidenzia la riduzione di oltre un terzo del valore nominale del capitale sociale, il cui valore può essere così determinato:

Capitale sociale nominale	58.167.200,00
Patrimonio netto residuo al 31/12/2023	- 13.743.755,00
Valore della riduzione del capitale sociale, per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella 2023	44.423.445,00

Con riferimento all'eventuale ripiano delle perdite con le somme accantonate il comma 3bis del medesimo art.21, D.Lgs. 175/2016 recita:

"Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato."

Al fine di determinare un accantonamento prudenziale, di importo maggiore, in considerazione della volontà di considerare anche gli effetti di trascinarsi delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, l'accantonamento può essere calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale, che risulta diminuito per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella registrata nel 2023, e precisamente:

Valore riduzione cap. sociale €44.423.445,00 - Partecipazione 0,1522% - Accantonamento €67.612,48

Tale importo deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento adottato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del Tribunale di Torino del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite.

02. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO
Società consortile a responsabilità limitata

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità Turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLA SOCIETA'

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17 luglio 2017 la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto tipo delle Agenzie Turistiche Locali come previsto dall'Art. 11, commi 1 e 2 della Legge Regionale 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

Successivamente è emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione Piemonte, la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un'unica ATL al fine di garantire un sistema di governo turistico unico per i due territori.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero nella seduta del 28 settembre 2018 ha così approvato le modifiche allo statuto, che hanno determinato il cambio della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl" oltre ai seguenti adeguamenti:

- La soppressione degli organi diversi da quelli previsti nell'Art. 12 del D.Lgs. 175/16 (Art. 26 vigente statuto)
- L'esclusione della carica di Vicepresidente (Art. 21 vigente statuto) ai sensi del D.Lgs 175/16, Art. 11, comma 8, lettera b;
- La soppressione dei compensi agli amministratori (Art. 25 vigente statuto) ai sensi dell'Art. 12, comma 5 della Legge Regione Piemonte 14/16;
- La designazione da parte della Regione Piemonte di un componente dell'Organo Amministrativo nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione (ex novo Art. 17, comma 1 del nuovo testo di statuto);
- Il diritto della Giunta Regionale della Regione Piemonte di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori (ex novo Art. 23, comma 9 del nuovo testo di statuto);
- Le funzioni del Direttore Generale (ex novo Art. 19 del nuovo testo di statuto);
- Le disposizioni in merito al personale ed alla struttura organizzativa (ex novo art. 21 del nuovo testo di statuto) ai sensi del ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ex novo Art. 27 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;
- Valutazione del rischio aziendale (ex novo Art. 28 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Al fine di garantire l'equilibrio di governo della Società, l'Assemblea ha provveduto a varare un aumento di capitale a pagamento per permettere a nuovi soggetti pubblici di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. 14/16 del territorio della provincia di Asti di sottoscrivere quote di capitale sociale. A tale aumento partecipa la Regione Piemonte che ha manifestato la volontà di sottoscrivere quote di capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 19, comma 2 della L.R. 14/16, così come i Comuni già facenti parte della società possono aderire all'aumento di capitale.

L'aumento di capitale è finalizzato all'ingresso di nuovi soci nonché al rafforzamento delle attività svolte dalla Società in previsione del nuovo periodo di programmazione dei Programmi Europei (2021-2027), dello sviluppo di nuovi prodotti turistici (outdoor, turismo per famiglie e bambini, paesaggio, turismo culturale, ecc.), incrementare le azioni su mercati internazionali a lungo raggio.

L'aumento di capitale sociale è stato pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), e ha portato il capitale sociale totale a euro 70.000,00 (settantamila/00). Alla data del 10.12.2019 è stato comunicato che l'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato, portando la quota del comune di Corneliano d'Alba al 0,14%.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge attività di promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n. 14/2016.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non trattandosi di una nuova società permane l'interesse del Comune a mantenere la propria partecipazione nella stessa anche in considerazione dei risultati del comparto turistico.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro commercializzazione; h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- h) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
- i) promozione delle attività culturali;
- j) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- k) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
- l) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- m) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- n) formazione professionale e informazione;
- o) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

Azioni da intraprendere: Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Si specifica inoltre che i GAL sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

04. S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.

Forma giuridica: Società intercomunale a responsabilità limitata (**ex Azienda Consortile Ciclo Idrico**)

Oggetto Sociale:

“La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi Pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque Reflue, ovvero di segmenti di esso.”

Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante l'impianto di specifiche lavorazioni.

La società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.

Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell'allegato 2, n. 2) lett. A) alla delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali nell'autorità d'ambito n. 2 del 7 agosto 2006 e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società, nel rispetto dell'art. 113, comma 5, lett. C) del D.lgs. n. 267/00 potrà svolgere anche le sotto elencate attività:

- gestione dei rifiuti liquidi;
- utilizzo del biogas autoprodotta, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas;
- attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi,
- progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui All'articolo 113, comma 5, lett. C) e comma 15 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società':

- può' provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati.
- può' partecipare a società', aziende, enti, consorzi ed altre forme associative.
- in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento Dell'oggetto sociale può' effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;
- può' svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività' ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

La società' è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più' importante della propria attività' con i soci ovvero con le collettività' rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

La società' è investita della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti. Essa provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi Pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la Legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società' potrà' partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta”.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito. La partecipazione non comporta oneri per l'ente e pertanto non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

05. S.T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

"1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché le altre attività' vietate dalle leggi vigenti.

4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività' contrattuale)

1. La società' può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività' sociali la società' può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità' professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può affidare alla società lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino"

Si specifica che l'Assemblea dei Soci in data 28.06.2022 ha approvato la scissione parziale del Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla società S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l.

Tale scissione ha comportato un aumento di capitale sociale di S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l., passato da € 2.500.000,00 a € 2.908.497,06, e una conseguente riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 1,22% a 1,19%.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2023 ai soci. La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.